REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/72 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1972

che fissa il prezzo d'orientamento delle passere di mare valido in Irlanda per la campagna di pesca 1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto [2] ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in base agli articoli 51 e 98 dell'atto, i prezzi d'orientamento del settore dei prodotti della pesca da applicare in ciascun nuovo Stato membro devono essere fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati di questo settore e rispettando criteri particolari; che tali criteri prevedono, per la Danimarca e per l'Irlanda, la fissazione del prezzo d'orientamento a un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente e, per il Regno Unito, la fissazione comunitaria conduca a un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato in tale Stato membro durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione;

considerando che dall'articolo 151 dell'atto risulta che l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria del settore dei prodotti della pesca è differita al 1° febbraio 1973; che tale data coincide con quella indicata nell'articolo 98 dell'atto per il primo ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi d'orientamento fissati dai nuovi Stati membri; che è pertanto opportuno fissare i prezzi d'orientamento, validi in tali Stati membri a decorrere dal 1° febbraio 1973, tenendo conto del primo ravvicinamento che deve essere effettuato conformemente all'articolo 52 dell'atto;

considerando che l'applicazione delle disposizioni di cui sopra induce ad adottare per i nuovi Stati membri, in tutti i casi con un'unica eccezione, i prezzi d'orientamento fissati dal regolamento (CEE) n. 2709/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che fissa, per la campagna di pesca 1973, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 [3]; che un unico prezzo di orientamento deve essere fissato ad un livello diverso da quello dei prezzi comuni e precisamente quello applicabile in Irlanda alle passere di mare; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2709/72 viene inserito il seguente articolo:

« *Articolo 1 bis*

Con effetto dal 1° febbraio 1973 e in deroga all'articolo 1, il prezzo d'orientamento delle passere di mare valido in Irlanda fino al 31 dicembre 1973 è fissato come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali [1]			Prezzo di orientamento (in u. c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Passere di mare	A	3	Pesci eviscerati con testa	400

[1] La categoria di freschezza, la dimensione e la presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70. »

[1] GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14.
[3] GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS